



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PARMEGGIANI | CARLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LARINI | EVIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROCCA | GIOVANNI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /2012
depositato il 16/11/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IRPEF-DETR.IMP. 2001
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IRPEF-DETR.IMP. 2001
contro:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
VIA TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. /2012
depositato il 16/11/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IRPEF-DETR.IMP.
2008
contro:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1161/2012 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/10/2016 ore 09:00

N°

814/01/16

PRONUNCIATA IL:

18.10.16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28/11/16

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTAR.
AREA III FA
Francesca Marziano





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1161/2012 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/10/2016 ore 09:00

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2008

IRPEF-DETR.IMP.

contro:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
E CUCCU PAOLO
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n. /2015
depositato il 09/01/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2010

-DETR.IMP.

contro:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

terzi chiamati in causa:

IN QUALITA' DI CTU DESIGNATO CON ORD /01/15

- sul ricorso n. /2015
depositato il 09/01/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:

IRPEF-DETR.IMP. 2010



(segue)

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

terzi chiamati in causa:

IN QUALITA' DI CTU DESIGNATO CON ORD. /01/15

- sul ricorso n. /2015
depositato il 20/04/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IRPEF-DETR.IMP.
2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

terzi chiamati in causa:

IN QUALITA' DI CTU DESIGNATO CON ORD. /01/15

- sul ricorso n. /2015
depositato il 20/04/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IRPEF-DETR.IMP. 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1161/2012 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/10/2016 ore 09:00



(segue)

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43123 PARMA PR

terzi chiamati in causa:
IN QUALITA' DI CTU DESIGNATO CON ORD. 01/15

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1161/2012 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/10/2016 ore 09:00



segue

Svolgimento del processo

In fatto e diritto

Preliminarmente, su disposizione del Signor Presidente di sezione, i ricorsi n° 1/12, 1/15, 2/15, 3/15 e 4/15 vengono riuniti al ricorso n° 1/12 per evidente connessione oggettiva riguardante lo stesso immobile per annualità diverse, trattandosi dei ricorsi formulati dalle due parti comproprietarie dello stesso immobile, sottoposto ad intervento di recupero edilizio con richiesta di fruizione delle agevolazioni di cui alla legge n° 449/1997 e s.m.i..

Trattasi infatti dei ricorsi, con contestuale istanza di sospensione, proposti da [redacted] e [redacted] - coniugi -, come in atti rappresentati e difesi, avverso le cartelle di pagamento rispettivamente n° [redacted] e [redacted] per l'annualità 2008 portanti cadauna la somma di €. 8.858,54, n° [redacted] e [redacted] per l'annualità 2010 portanti cadauna la somma di €. 8.931,35, emesse da "EQUITALIA CENTRO SpA", ed i ruoli emessi dalla Agenzia delle Entrate di Parma, relativamente al recupero dell'imposta IRPEF, comprensiva di interessi e sanzioni, a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n° 600/1973, comportante il mancato riconoscimento delle detrazioni IRPEF relative alle spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio, inerente un immobile formato da tre unità abitative, ristrutturato dai ricorrenti, che l'Ufficio ha ritenuto essere opere già realizzate riguardanti lavori regolarizzati in applicazione dell'art. 13 della legge n° 47/1985 nell'anno 2000, a seguito di sanatoria avvenuta con concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Secondo n° 4/2000 in data 18.04.2000.

Più precisamente nel caso in esame, la controversa questione del mancato riconoscimento delle detrazioni IRPEF a seguito del recupero abitativo di immobili residenziali di cui alla legge n° 449/1997 e s. m. i. in presenza di una sanatoria per lavori abusivi, ha visto la redazione di una specifica perizia tecnico-estimativa effettuata dal C.T.U. Geom. [redacted] in data 02.05.2013, effettuata su ordinanza n° 513/04/12 disposta in data 03.12.2012 dalla sezione IV^ di questa C.T.P., alla quale è seguita una ulteriore perizia effettuata dallo stesso C.T.U. in data 04.12.2015, su specifico quesito formulata dalla sezione I^ in data 27.10.2015, nelle quali è stato definitivamente accertato che le opere relative alla sanatoria dell'abuso edilizio riguardano i lavori eseguiti nel solo anno 2000 e riguardano modifiche interne non essenziali, mentre tutti i lavori eseguiti negli anni 2001 e 2002 riguardano interventi di ristrutturazione non gravati da alcun abuso edilizio.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni IRPEF si devono quindi definire i costi di ristrutturazione secondo le risultanze di dette perizie, in atti.

Si precisa altresì che, nel frattempo, i ricorsi relativi alle annualità 2005, 2006 e 2007 sono stati definiti mediante sentenze passate in giudicato.

Le vertenze in esame, riunite per connessione oggettiva, riguardano le annualità 2008 e 2010 ed i relativi ricorsi sono stati formulati avverso le cartelle di pagamento eccependo diverse eccezioni sia in merito all'emissione del ruolo che ai vizi di notifica, concludendo con la richiesta della dichiarazione di nullità delle cartelle impugnate ed il favore delle spese.

Le istanze di sospensione sono state trattate in diverse sedute ed a seguito della richiesta delle perizie formulate al C.T.U., le udienze sono state rinviate fino alla data odierna.

Con comparse di risposta in atti si è ritualmente costituita in giudizio "EQUITALIA CENTRO SPA" eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dei ricorsi per violazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992 in mancanza della proposizione del reclamo ai sensi di legge e nel merito, oltre alla carenza di legittimazione passiva, la regolarità delle notificazioni e l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate, con articolate argomentazioni normative e giurisprudenziali, concludendo con la richiesta della dichiarazione della piena legittimità dell'operato e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 1161-1162/12 : 17 - 18/15
230-231/15 riuniti

UDIENZA DEL

18.10.2016 ore 09,00



segue

Parimenti con comparse di risposta in atti, l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate di Parma si è costituito in giudizio sostenendo in via principale ed assorbente l'improcedibilità dei ricorsi per violazione dell' art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992 in mancanza della proposizione del reclamo ai sensi di legge, e nel merito la piena legittimità dell' atto con articolata argomentazione difensiva, concludendo per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio come da note allegate.

Da ultimo, risultano presentate da parte ricorrente memorie illustrative con le quali vengono ulteriormente ribadite le motivazioni dei ricorsi e viene richiesta l' ammissibilità degli stessi alla luce delle nuove disposizioni conseguenti alla dichiarazione dell' illegittimità costituzionale dell' art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992 pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 98/2014, in applicazione del principio del "*favor rei*", oltre a documentazione tecnica specifica atta a supportare la mancanza di abusi edilizi nei lavori eseguiti negli anni 2001 e 2002.

L' Agenzia delle Entrate, con proprie memorie in atti, ha quindi ulteriormente sollevato eccezioni in merito alla proprietà degli immobili, alla inammissibilità dei costi sostenuti per i lavori abusivi ed all' esecuzione dei lavori effettivamente ultimati.

Alla riunione in pubblica udienza in data odierna, le parti costituite, rimarkano le proprie tesi sostenute nella proposizione dei ricorsi ed atti seguenti, con accurato approfondimento dei motivi di fatto e di diritto inerenti la vertenza in atto.

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutata la discussione intervenuta, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso il parziale accoglimento dei ricorsi, per le motivazioni di seguito esposte.

In diritto, in ordine ai vizi tutti inerenti la notifica delle cartelle, per le quali viene richiesta la dichiarazione di giuridica inesistenza o nullità, il Collegio ritiene non fondate le eccezioni sollevate per cui le stesse non possono trovare accoglimento dal momento che, come più volte chiarito da diverse Commissioni tributarie Regionali oltre che dalla Suprema Corte di Cassazione - sia civile che tributaria - la notifica delle cartelle esattoriali effettuata a mezzo del servizio postale è legalmente valida e non necessita di alcuna redazione di apposita relata di notifica, in applicazione dell' art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, essendo l' atto notificato assistito dall' efficacia probatoria di cui all' art. 2700 del Codice Civile, stante la natura di atto pubblico dell' avviso di ricevimento della raccomandata, nonché per il fatto che l' atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato - come è palesemente dimostrato dall' impugnazione degli atti -, principio di diritto ritenuto assorbente rispetto a tutte le possibili ipotesi di nullità delle notificazioni.

Parimenti per quanto riguarda le eccezioni in merito alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi e la mancanza di sottoscrizione da parte del Responsabile di procedimento, si osserva che gli interessi ed il calcolo dell' aggio sono applicati il primo dall' Ente impositore ed il secondo dall' Agente esattore, in base a precise disposizioni di legge, mentre non esiste alcuna norma che preveda il requisito della sottoscrizione della cartella da parte del Responsabile e che il nominativo risulta chiaramente indicato.

Per quanto concerne il merito, invece, il Collegio, pur ritenendo che le agevolazioni fiscali di cui si tratta rivestono carattere esclusivo e debbono pertanto essere applicate in modo rigoroso nel pieno rispetto dei dettami normativi, senza eccezione alcuna, stabilisce che i costi ammissibili alla fruizione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n° 449/1997 e s.m.i. inerenti la ristrutturazione degli immobili residenziali dei ricorrenti, debbano essere definiti secondo le risultanze delle perizie redatte dal C.T.U. Geom. _____, precisando che gli interventi eseguiti nelle annualità 2001 - 2002 non hanno riguardato opere soggette ad alcuna sanatoria edilizia e che le opere di ristrutturazione sono state effettivamente eseguite ed ultimate, come per altro si evince dalla copiosa e puntuale documentazione fotografica in atti.

Le spese, in considerazione della complessità della vicenda e degli accertamenti tecnico-estimativi effettuati per la corretta individuazione dei costi da applicare per la fruizione delle agevolazioni fiscali, debbono essere compensate tra le parti.

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 1161-1162/12 : 17 - 18/15

230-231/15 riuniti

UDIENZA DEL

18.10.2016 ore 09,00



segue

Per quanto riguarda invece le competenze dovute Geom. [redacted], C.T.U. appositamente nominato, si dispone il pagamento di quanto dovuto nella misura del 50 % a carico sia dei ricorrenti che dell' Agenzia delle Entrate di Parma, che si liquida nella somma complessiva di € 2.818,20, come da nota emessa in data 04.12.2015, agli atti.

P. Q. M.

- in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, determina il riconoscimento al diritto delle agevolazioni IRPEF relative alla ristrutturazione degli immobili abitativi in applicazione della legge n° 447/1997 e s. m. i., secondo le risultanze di cui alla perizia redatta dal C.T.U. Geom. [redacted].
Rigetta nel resto;
- liquida l' onorario del C.T.U. Geom. [redacted] in complessivi € 2.818,20, come da nota in atti, e pone il pagamento della stessa a carico dell' Agenzia delle Entrate e dei coniugi ricorrenti in ragione della metà per ciascuno;
- compensa integralmente le spese di causa tra le parti.

Parma, 18 ottobre 2016

Il Relatore estensore



Il Presidente

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 1161-1162/12 : 17 - 18/15
230-231/15 riuniti

UDIENZA DEL

18.10.2016 ore 09,00